

Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo
Economico
Area Commercio e Attività Produttive
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità
Amministrativa
MP
0/B

2017 01088/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 marzo 2017

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: RIASSETTO DELLE AREE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER ATTIVITÀ DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI PRESSI DELLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO IN OCCASIONE DI CONCERTI E SPETTACOLI.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 settembre 2004 (mecc. 2004 07539/016) venivano individuate, in via sperimentale, le aree da destinare alla vendita e somministrazione presso lo Stadio delle Alpi, in occasione di eventi sportivi e/o musicali da affidare in concessione per un periodo sperimentale di un anno (ed ulteriore periodo di nove anni), per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti “autobanchi”, nonché per il commercio di prodotti extralimentari a mezzo di banchi mobili e/o autobanchi.

Con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) venivano definitivamente rideterminate le aree da destinare alle attività commerciali di cui sopra anche presso lo Stadio Olimpico e venivano riconfermate quelle già individuate presso lo Stadio delle Alpi in occasione di eventi sportivi e/o musicali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 settembre 2007 (mecc. 2007 05735/016) venivano definiti i criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi nelle aree adiacenti i due impianti sportivi ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di tipo “A” fuori area di mercato, aventi durata decennale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 05398/016), successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 05806/016), veniva approvato il riassetto dei posteggi adiacenti lo Stadio Olimpico, ai fini di garantire una più puntuale vigilanza dell'area per il contrasto all'abusivismo commerciale.

Stante il susseguente moltiplicarsi di eventi musicali di grande rilevanza e richiamo per il pubblico, spesso con cadenze ravvicinate, emerge la necessità di procedere ad una più omogenea individuazione dei posteggi, prevedendo il riassetto delle aree del commercio su area pubblica per attività di vendita e/o somministrazione alimenti e bevande nei pressi dello Stadio Olimpico “Grande Torino” in occasione di concerti e spettacoli, consistente in una nuova numerazione dei posteggi e nella delimitazione uniforme delle dimensioni, pari a metri 10 per 2,50, di tutti i posteggi individuati nell'area pedonale di corso Sebastopoli, numerati da 7 a 28, come da planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (**all. 1**).

I posteggi contrassegnati dai numeri 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28 presentano anche una demarcazione interna, pari a metri 8 per 2,50, in quanto sono settorializzati prioritariamente come “non alimentari”, e per ciò necessitanti di una minore ampiezza.

Tale nuova individuazione dei posteggi consente inoltre di snellire il procedimento amministrativo prevedendo il rilascio, in luogo di autorizzazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche extramercatali, di concessioni di suolo pubblico che non sottostanno al regime decennale ed hanno validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della

manifestazione, in conformità a quanto stabilito dal Titolo III Capo II della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001.

Nel contempo è opportuno definire linee guida univoche per la presentazione delle domande di partecipazione, aggiornare le procedure e fornire indirizzi operativi agli interessati per la presentazione delle istanze di partecipazione a tali eventi e la relativa assegnazione dei posteggi.

Le aree saranno occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.

I soggetti interessati ad ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico dovranno presentare, in carta legale, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione per ciascun singolo evento almeno quindici giorni prima della data della manifestazione indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia trattata.

La presentazione delle istanze di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti istruttori, così come stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale del 29 settembre 2015 (mecc. 2015 04383/016). Il mancato rilascio delle concessioni dovuto a qualunque motivo ivi compresa la assenza al momento dell'assegnazione o la rinuncia in sede di assegnazione non comporta il rimborso dei diritti versati.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili.

Il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa procederà alla formazione di apposite graduatorie - distinte per singolo evento e per settore merceologico (alimentare e extraalimentare) - seguendo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico:

- il mancato pagamento dei diritti istruttori;
- il mancato pagamento del canone COSAP;
- l'esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, della TARI, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

In caso di rateazione del debito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Entrate tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state pagate regolarmente. A tal fine, per i soggetti che hanno già accumulato delle presenze si

procederà alla verifica semestrale (nei mesi di settembre e marzo) delle eventuali morosità, dandone contestuale informazione agli interessati.

Ogni operatore commerciale non potrà essere titolare di più di una concessione temporanea di suolo pubblico, fatti salvi i diritti acquisiti.

L'assegnazione dei posteggi avverrà in seduta pubblica, appositamente comunicata mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo in primo luogo con l'assegnazione dei posteggi extralimentari. Successivamente si procederà con l'assegnazione agli operatori in possesso di autorizzazioni per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consentendo la scelta in base alla graduatoria specifica (alimentare) su tutti i posteggi a disposizione, alimentari ed extralimentari rimasti liberi, compresi i posteggi contrassegnati dai numeri 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28 eventualmente ancora liberi.

La rilevazione delle presenze sarà effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune. Il concetto di presenza fa riferimento alla presenza fisica sul posteggio assegnato del soggetto che dimostri, coll'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività.

Rilevato che i posteggi individuati con il presente provvedimento in occasione delle competizioni sportive che si svolgono allo Stadio Olimpico "Grande Torino" sono assegnati in concessione decennale – prorogata ex lege – ad operatori commerciali su aree pubbliche, nelle more della definizione di procedure adeguate al fine di consentire la massima occupazione degli spazi eventualmente disponibili, in caso di concomitanza di date tra lo svolgimento di un evento e di una partita di calcio presso lo Stadio Olimpico non si procederà ad assegnare concessioni temporanee di suolo pubblico in occasione dello spettacolo.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 2**).

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole unanime della Commissione Consultiva Tecnica in data 26 gennaio 2017.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare il riassetto dei posteggi adiacenti lo Stadio Olimpico, come da planimetria allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei posteggi:
 - a. le aree saranno occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale;
 - b. i soggetti interessati ad ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico dovranno presentare, in carta legale, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione per ciascun singolo evento almeno quindici giorni prima della data della manifestazione indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia trattata;
 - c. la presentazione delle istanze di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti istruttori, così come stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale del 29 settembre 2015 (mecc. 2015 04383/016). Il mancato rilascio delle concessioni dovuto a qualunque motivo ivi compresa la assenza al momento dell'assegnazione o la rinuncia in sede di assegnazione non comporta il rimborso dei diritti versati;
 - d. le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili;
 - e. il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa procederà alla formazione di apposite graduatorie - distinte per singolo evento e per settore merceologico - seguendo i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;
 - f. costituisce causa ostativa al rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico:
 - il mancato pagamento dei diritti istruttori;
 - il mancato pagamento del canone COSAP;
 - l'esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, della TARI, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;

- g. in caso di rateazione del debito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Entrate tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state pagate regolarmente. A tal fine, per i soggetti che hanno già accumulato delle presenze si procederà alla verifica semestrale (nei mesi di settembre e marzo) delle eventuali morosità, dandone contestuale informazione agli interessati;
 - h. l'assegnazione dei posteggi avverrà in seduta pubblica, appositamente comunicata mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo in primo luogo con l'assegnazione dei posteggi extralimentari. Successivamente si procederà con l'assegnazione agli operatori in possesso di autorizzazioni per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consentendo la scelta in base alla graduatoria specifica (alimentare) su tutti i posteggi a disposizione, compresi i posteggi contrassegnati dai numeri 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28 eventualmente non assegnati in precedenza;
 - i. ogni operatore commerciale non potrà essere titolare di più di una concessione temporanea di suolo pubblico, salvo i diritti acquisiti;
 - j. la rilevazione delle presenze sarà effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune. Il concetto di presenza fa riferimento alla presenza fisica sul posteggio assegnato del soggetto che dimostri, coll'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha diritto ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività;
 - k. poiché posteggi individuati con il presente provvedimento in occasione delle competizioni sportive che si svolgono allo Stadio Olimpico "Grande Torino" sono assegnati in concessione decennale - prorogata ex lege - ad operatori commerciali su aree pubbliche, nelle more della definizione di procedure adeguate al fine di consentire la massima occupazione degli spazi eventualmente disponibili, in caso di concomitanza di date tra lo svolgimento di un evento e di una partita di calcio presso lo Stadio Olimpico non si procederà ad assegnare concessioni temporanee di suolo pubblico in occasione dello spettacolo;
- 3) di precisare che l'Amministrazione, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere con le assegnazioni e/o revocare le concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico rilasciate per motivi di igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico senza per ciò nulla riconoscere in termini di ristoro o di posteggi alternativi e/o di rimborso dei diritti versati;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro,
Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,
Economato, Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree
Pubbliche – Sanità Amministrativa
Roberto Mangiardi

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture
per il Commercio e lo Sport
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 17 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 aprile 2017 al 17 aprile 2017;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 aprile 2017.